



ASSOCIAZIONE

"Circolo Ricreativo Culturale Ca' Foscari - APS"

ARTICOLO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "Circolo Ricreativo Culturale Ca' Foscari Associazione di Promozione Sociale" in breve "C.R.C. Ca' Foscari - APS " e di seguito solo "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3246 e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, fatta salva la necessaria successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione, in particolare, intende operare al fine di promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di carattere ricreativo, culturale, turistico e sportivo favorendone, altresì, la socializzazione e lo spirito associativo. In particolare, intende sviluppare e diffondere attività sportive, a livello amatoriale, connesse a diverse discipline (dragon boat, bocce & bowling, nuoto, tennis, etc..)

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D. Lgs. 117/2017, alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'Associazione intende operare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività:
- porre in essere attività culturali, ricreative, di intrattenimento quali festa della befana, pranzo sociale, corsi di cucina, corsi di cucito, corsi di lavoro a maglia, gioco delle carte, etc.;
 - organizzare visite culturali in territorio regionale, nazionale e internazionale;
 - organizzazione viaggi turistici su tutto il territorio nazionale e internazionale, turismo religioso e turismo termale;
 - partecipazione ad eventi, concerti e spettacoli;
 - acquisto a prezzo agevolato di biglietti parchi divertimento;
 - acquisto a prezzo agevolato di abbonamenti teatrali;
 - acquisto pellicole cinematografiche;
 - organizzare eventi e attività sportive in ambito dilettantistico quali corsi di dragon boat, tennis, bocce & bowling, uscite in laguna con il dragon boat, partecipazione alle manifestazioni cittadine, attività di escursionismo etc.;
 - partecipazione ad attività e manifestazioni nazionali organizzate nel contesto delle finalità istituzionali.

3. Per la gestione delle attività sportive, l'Associazione accetta le norme e le

direttive del CONI, nonché gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali, eventualmente, aderisce tramite affiliazione, recependo e integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Spetta all'organo di amministrazione l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.
3. Il Circolo potrà, altresì, compiere tutte quelle operazioni che hanno attinenza con gli scopi istituzionali o che sono ritenute utili per la realizzazione dei medesimi, inclusa l'affiliazione ad associazioni di secondo livello, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge che ne regolano la sua attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Associati

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano concretamente per realizzarle.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. Possono divenire associati dell'Associazione, a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione:
 - i dipendenti in servizio presso l'Università Ca' Foscari Venezia;



- il personale dell'Università Ca' Foscari Venezia in quiescenza;
 - altre persone fisiche.
4. Chi abbia interesse ad associarsi presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
 5. Nel caso di domande di ammissione all'associazione presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo entro 30 giorni, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo comunica la deliberazione, entro 30 giorni, all'interessato con le specifiche motivazioni.
 7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o in occasione della prima convocazione utile.
 8. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
2. In particolare, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi



- titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale
3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
 4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
 5. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega (massimo n. 2 deleghe per socio) e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento;
 - c. ricevere la tessera associativa, frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle attività promosse dalla stessa;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
 - f. di recedere in qualsiasi momento.
 6. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
 - d. mantenere un contegno improntato alla massima correttezza ed educazione oltre ad una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva nella linea dello spirito associativo proprio dell'Associazione.
7. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione gli associati di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui anche il circolo aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità.

Art. 8 – Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'esclusione è prevista nei casi in cui l'associato:
 - a. abbia un comportamento gravemente lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - b. sia ritenuto responsabile civilmente e/o penalmente di atti o fatti dannosi da lui compiuti o a lui ascrivibili;
 - c. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi direttivi dell'Associazione;
 - d. si renda moroso, senza giustificato motivo, nel versamento della quota associativa annuale.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo; nei casi di cui alle lettere a),



- b) e c) previo parere del Collegio dei Probiviri.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.
 6. La perdita di qualifica di associato non dà luogo, in nessun caso, alla restituzione della quota associativa e delle quote versate alle Sezioni.
 7. La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati previa raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
 8. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività prestata dal volontario è a titolo gratuito, non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
7. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente co. 2, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
8. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo e di revisione, nei casi previsti dalla legge;
 - e. Il Collegio dei Probiviri
2. Fatta eccezione per l'organo di controllo e di revisione, se nominati, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 12 – L'Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente più anziano o da persona nominata dall'Assemblea.
4. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni, iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascuno ha diritto a un voto ed è ammesso il ricorso alla delega.
5. Il Consiglio Direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto al voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
 - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, se presenti;
 - c. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, predisposto dal Consiglio direttivo;
 - d. approvare, al superamento delle soglie previste dalla legge o se ritenuto

utile, l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;

- e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f. deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o di esclusione dalla stessa, garantendo il contraddittorio;
- g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea che siano stati adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i. fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b. deliberare lo scioglimento.

Art. 14 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo e, se richiesto, del bilancio sociale, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e affissione presso la sede dell'Associazione o pubblicazione sul sito web della stessa, nello stesso



termine.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
4. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli associati, oppure da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, trasformazione, fusione o scissione ed allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro.
9. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed

in sua assenza da uno dei vice-Presidenti o da persona designata dall'Assemblea stessa. All'apertura di ogni seduta il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

10. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
11. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
12. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
13. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel relativo libro delle Assemblee. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più vice-Presidenti e nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Cassiere-Economo.
4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30

(trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. L'assunzione di cariche nell'Associazione non è, inoltre, consentita da parte di coloro che espletino attività che si pongano in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Associazione.
7. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Art. 16 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f. proporre l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al

- programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
 - j. deliberare in merito all'esclusione degli associati;
 - k. eleggere il Presidente e il vice-Presidente o più vice-Presidenti;
 - l. nominare il Segretario e il Cassiere-Economo che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo;
 - m. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - o. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - p. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso, compreso il Presidente, determinandone limiti e modalità;
 - q. con apposita delibera, individuare le sezioni operative tematiche all'interno dell'Associazione nominandone i responsabili, fissare le attribuzioni e le competenze delle Sezioni medesime;
 - r. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti

giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Esso è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
3. Alle riunioni del Consiglio direttivo può partecipare, in qualità di uditore, un rappresentante dell'Università Ca' Foscari, designato dal Rettore.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente più anziano e, in assenza di entrambi, da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.
7. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
8. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.

9. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, commi 5 e 6 del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza della lista dei non eletti alla quale attingere, il Consiglio Direttivo provvede a richiedere la sostituzione del Consigliere nella prima Assemblea ordinaria utile. Il Consigliere così subentrato rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, un Consigliere, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio

Direttivo.

4. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione

Art. 19 - Il Presidente e il/i Vice-Presidente/i

1. Il Presidente viene eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo al proprio interno, dura in carica 4 (quattro) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente, a sua volta, nomina uno o più vice-Presidenti.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte da uno o più Vice-Presidenti, secondo le funzioni agli stessi assegnate dal Consiglio.

5. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 - Il segretario e il Cassiere-Economo

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
2. Il Cassiere-Economo cura la buona conservazione dei beni patrimoniali in dotazione all'Associazione.

Art. 21 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti tra gli associati, dura in carica 4 (quattro) anni e provvede a:
 - operare come amichevole compositore a dirimere eventuali controversie tra associati;
 - esprimere parere sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
 - dichiarare la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario

Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a. quote sociali
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h. altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 25 - Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 delegandone eventualmente il compito al Cassiere-Economo.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio

direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolvere lo stesso alla



Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato dall'Assemblea dei soci del 20.10.2020